



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

Data 08.09 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **OTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 10,05, ed in continuazione, **nella solita sala delle adunanze consiliari**.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del Messo Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica** sessione **Straordinaria ed urgente** ed in **prima** convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco CAMPILONGO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino	X	
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca	X	
3	SPINELLI Vincenzo	X		10	RAFFO Gilberto		X
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Antonella		X
5	FILICETTI Maria Rachele	X		12	UGOLINO Riccardo		X
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo		X
7	DONATO Maria		X				
ASSEGNATI N. 12+1		IN CARICA N. 13		PRESENTI N. 08		ASSENTI N. 05	

Risultato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, il presidente invita il Consiglio Comunale a determinarsi sul punto posto all'o.d.g. di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639 l'istituzione a decorrere dal 1^a gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta,

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal servizio tributi comunali, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448 /2001 secondo cui:

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresse dal responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riformulato dall'articolo 147 bis del D.L. n. 174/2012;

VISTO, altresì, il parere FAVOREVOLE espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 comma 1, lettera b del D.Lgs. N. 267/2000 , come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/200 n. 267;

VISTO Lo Statuto Comunale;

CON la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI N. 08 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 08 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014;

3. **DI DELEGARE** il responsabile del Servizio Tributi ha trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI SEGUIRE il Presidente propone al Consiglio di pronunciarsi in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 08 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI NESSUNO– VOTI FAVOREVOLI N. 08 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)
UFFICIO DI RAGIONERIA**

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE (TASI)
ANNO 2014**

PARERE

LA GIUNTA COMUNALE HA PREDISPOSTO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REGOLAMENTO TASI E QUELLA DI ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASI, COMPRESO IL GRADO DI COPERTURA DEI COSI DI GESTIONE, CONSOLIDATI, CHE SI PREVEDE DI COPRIRE CON IL GETTITO DELLA TARIFFA, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 , COMMA 639 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013;

CIO' POSTO

ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVO E DI REGOLARITA' CONTABILE , AI SENSI DELL'ART 49 E 153 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18.08.2000.

LI 02..09. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. EMMA LAMENSA



www.Albopretorionline.it

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

IL REVISORE UNICO

Oggetto: **"Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - approvazione regolamento comunale"**
Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.

Oggi 5 settembre 2014 il Revisori Unico del Comune di Belvedere Marittimo, Dott. Giuseppe Longo ricevuta tramite posta elettronica in data 04 settembre 2014 e integrata in data odierna, la documentazione relativa al regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili.

IL REVISORE UNICO

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che dispone che l'Ente debba dotarsi di specifico regolamento per determinare la disciplina del tributo di cui all'oggetto; adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
" approvazione regolamento (TASI);

Visto l'articolato composto da numero 16 articoli e 1 allegato;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Il Revisore unico
F.to Dott. Giuseppe Longo



Comune
di Belvedere Marittimo

provincia di Cosenza

Regolamento

per la disciplina del tributo per i servizi

indivisibili

(tasi)

www.AlboPretorionline.it/09109174

Approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014



INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 – Dichiarazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Rimborsi e compensazione
- Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 11 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 12 – Riscossione coattiva
- Art. 13 – Esenzioni
- Art. 14 – Contenzioso
- Art. 15 – Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 16 --Norme di rinvio

www.AlboPretorionline.it 09/09/14



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree scoperte ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, nonché gli immobili assimilati per legge o per regolamento comunale all'abitazione principale;

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, pari al 25 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante quota, pari al 75 per cento del tributo complessivo, è dovuta dal possessore.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".
5. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, fatta salva la solidarietà passiva in caso di inadempimento, ogni possessore ed ogni detentore può



effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, per i moltiplicatori previsti dall'art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D , non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione , secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 6 – Aliquote

1. Il consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologie e destinazione degli immobili. Il Consiglio Comunale con la suddetta delibera può prevedere, altresì, eventuali riduzioni o azzeramento dell'aliquota per la prima casa.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con l'indicazione analitica delle voci di costo e dei criteri per determinarle, è riportata nell'allegato A del presente Regolamento; i relativi costi sono annualmente approvati dal Consiglio comunale con delibera di approvazione delle aliquote.

Art. 7 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, mediante il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. Detta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Eventuali variazioni relative alle condizioni di assoggettamento al tributo sono comunicate dai contribuenti con la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art. 8 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è dovuto qualora risulti inferiore a 5,00 euro (cinqueeuro) . Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, in casi particolari.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titoli di TASI.
4. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo da restituire uguale o minore ad euro 5,00 (cinqueeuro).



Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a i locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
4. giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione pari al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 75 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a euro 500,00.
10. Le sanzioni di cui ai commi 6-7 e 8 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro 12,00 (dodicieuro) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 11- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento..
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo il quale decide il numero delle rate e l'importo previo parere del responsabile dell'ufficio ragioneria.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, risulta inferiore all'importo di Euro 30,00 (trenta euro), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 13 – Esenzioni

1. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 3. i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 e successive modifiche;
 6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 7. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22



dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati, esclusivamente, allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto

Art. 14 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dall' 1 gennaio 2014.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).



Allegato "A"

Comune di Belvedere Marittimo Servizi Indivisibili
Previsione di spesa bilancio

	Istruzione pubblica	
	Dettaglio Riepilogo	Dettaglio Riepilogo
Personale		
- Voci fisse		
- Oneri contribuiti		
Materie prime e beni di consumo		
Beni di consumo		
riscaldamento		
Spese per servizi		
Convenzione gestione asilo parrocchiale		
Gestione centro infanzia		
Assistenza scolastica		
Enel		
Manutenzione ordinaria		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte - IRAP		
TOTALE		

Allegato "A"

Comune di Belvedere Marittimo Servizi Indivisibili
Previsione di spesa bilancio

	Viabilità, circolazione stradale, illuminazione
--	---



	pubblica, parchi e verde pubblico, servizi tutela ambientale e servizi connessi.....	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
- Voci fisse		
- Oneri contribuiti		
Manutenzione impianti pubblica	illuminazione	
Materie prime e beni di consumo		
Beni per manutenzione strade		
Altri beni di consumo		
Manutenzione impianti pubblica illuminazione		
Manutenz. aree verdi		
Spese per servizi		
Manutenzione viabilità		
Gestione parcheggi		
Energia elettrica		
Manutenzione impianti		
Spese per godimento beni di terzi		
Custodia cani randagi		
Trasferimenti		
contributi		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte - IRAP		
TOTALE		

Allegato "A"

Comune di Belvedere Marittimo Servizi Indivisibili
Previsione di spesa bilancio

	Polizia Locale	
	Dettaglio	Riepilogo
Personale		
- Voci fisse		

- Oneri contribuiti		
Materie prime e beni di consumo		
Spese per servizi		
Spese per godimento beni di terzi		
Trasferimenti		
Interessi passivi		
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Imposte - IRAP		
TOTALE		

Allegato "A"

Comune di Belvedere Marittimo Servizi Indivisibili
Previsione di spesa bilancio

	Costi
Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica, parchi e verde pubblico, servizio tutela ambientale e servizi connessi	
Istruzione pubblica	
Polizia Municipale	
TOTALE	
	Entrate
Gettito stimato TASI	
Grado di copertura costi	



La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

IL PRESIDENTE
(Ciraco CAMPILONGO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 09 settembre 2014) al
come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del D. L.vo 267/2000 (N. 10100911 Reg. Pub.)

Li, ...09/ settembre 2014 ..

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08 SETTEMBRE 2014


- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D. L.vo n. 267/2000
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D. L.vo 267/2000
- E' stata inserita nell'elenco in data Prot. n. al sig. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li, ...09 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,



Il Segretario Comunale

www.AlboPretorioonline.it